

## Quando una società va in borsa

Con il termine “going public” si definisce la trasformazione di una società fino ad ora privata in una società pubblica. Al pubblico viene data la possibilità di partecipare al capitale della società nel quadro di un’emissione pubblica o di un collocamento privato; ad emissione avvenuta, i titoli di partecipazione vengono introdotti in un mercato secondario borsistico, o extra-borsistico, dove si auspica un commercio regolare. Può capitare che una parte dell’emissione/collocamento siano destinati a una cerchia specifica di persone, tuttavia l’offerta di acquisto deve generalmente essere indirizzata a un pubblico non definito. Nel periodo 1983-1989 l’attività del going public in Svizzera ha raggiunto un apice: vennero portate in borsa 61 società con un volume di emissioni di CHF 2,7 miliardi. La rendita globale accumulata di 41 transazioni going public tra il 1983 e il 1985, partendo dal prezzo di emissione, superò il 40%.

Le aspettative legate ad un’apertura al pubblico e alla conseguente quotazione in borsa dipendono da più motivi:

- La necessità di capitale supera la capacità di finanziamento dei proprietari della società. Il capitale serve ad adeguare una base troppo ridotta del capitale proprio o a ridurre la parte di capitale di terzi esistente e a finanziare progetti di investimento.
- I proprietari della società intendono disimpegnarsi e vendono i loro titoli sul mercato secondario o li offrono direttamente al pubblico in una prima emissione (“initial public offering”).
- La situazione dei mercati finanziari consente un acquisto conveniente di capitali.
- Un incremento del grado di notorietà soprattutto sui mercati di vendita, la possibilità per i dipendenti/clienti di partecipare alla società grazie a piani di acquisto/partecipazione, l’opportunità per la generazione successiva di investire all’infuori dell’impresa senza dover attingere al capitale societario, la creazione di titoli azionari in vista di un’eventuale regolamentazione dell’apertura della successione.
- Il cosiddetto spin-off di parte della società o di alcuni suoi settori, con conseguente concentrazione della società madre sull’attività principale.
- La privatizzazione di enti pubblici o società a gestione statale (per esempio la Swisscom nel 1998).

Il quadro giuridico relativo all’emissione e la messa in circolazione di nuovi effetti mobiliari (mercato primario) ed all’accesso in borsa (mercato secondario) di una società é caratterizzato oggi dalla nuova legge entrata in vigore nel 1997 sulle borse e sugli effetti mobiliari, il regolamento di quotazione della Borsa Svizzera ed il codice delle obbligazioni.

E consuetudine utilizzare la stessa documentazione sia per l’emissione che per la successiva quotazione. Una richiesta di quotazione per titoli di una società in borsa va inoltrata presso l’ufficio d’ammissione della borsa, una commissione composta di rappresentanti della borsa svizzera e dell’associazione svizzera del commercio e dell’industria (Vorort). La richiesta di quotazione é solitamente inoltrata dal uno specialista riconosciuto dall’ufficio d’ammissione (una banca membro della borsa o un avvocato). L’emittente deve presentare un resoconto contabile degli ultimi tre anni e il capitale proprio deve ammontare ad un minimo di CHF 25 milioni e pubblicare i dettagli della quotazione nel cosiddetto prospetto, che deve essere eurocompatibile. Tale documento deve fornire informazioni complete ai potenziali investitori così che gli stessi siano in grado di farsi un’idea chiara sulla situazione finanziaria e sulle prospettive di sviluppo dell’emittente come pure sui diritti e rischi particolari legati ai titoli

---

emessi dallo stesso. I titoli, la procedura di emissione, le condizioni e i diritti come pure il “rating” devono essere pubblicati in uno o più quotidiani a diffusione nazionale, mentre il prospetto deve essere ottenibile gratuitamente presso l’emittente o il suo rappresentante. L’emittente ha il dovere di rendere pubblico il bilancio annuale compilato secondo standard internazionali e annualmente un rendiconto intermedio. I rendiconti devono fornire una visione fedele alle contingenze reali/effettive, secondo il principio di “true and fair view”. E’ inoltre obbligatorio pubblicare fatti rilevanti per la quotazione – come ad esempio acquisizioni o interruzioni importanti della produzione.

La Borsa Svizzera preleva per l’introduzione di valori mobiliari una tassa di base fissa di CHF 5'000 o 8'000 a cui si aggiunge una tassa variabile di CHF 10 per ogni milione di capitalizzazione per titoli di partecipazione, al massimo comunque CHF 40'000. Il mantenimento della quotazione costa annualmente fino a CHF 5'000, a cui vanno aggiunti CHF 10 per ogni milione di capitalizzazione (anche qui il massimo é fissato a CHF 40'000) nel caso di titoli di partecipazione.